




Ordine dei Chimici della Provincia di Messina



L'Etica Professionale e i Codici



Evento Formativo - Messina, 9 Settembre 2014

Il Consiglio Direttivo quadriennio 2013/2017



Presidente: Prof. Rosario Sacca'

Segretario: Dr. Giovanni TOSCANO

Tesoriere: Dr. Pietro RUSSO

Consigliere: Dr.ssa Giuseppina D'AMICO

Consigliere: Dr. Renato PROVIDENTI

Consigliere: Dr. Luigi GALLO

Consigliere: Dr.ssa Ileana ARRIGO

Consigliere: Dr. Tiziano GRANATA



Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i professionisti Chimici




art.2 Formazione professionale continua

- 1.I Chimici hanno **l'obbligo** di aggiornare, migliorare e perfezionare la propria preparazione professionale.
2. A tal fine, essi hanno il **dovere di partecipare alle attività di formazione** professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

Eventi formativi ordinari sono considerati:

Convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde, Crediti ECM del settore sanità, eventi individuati dal CNC o dal Consiglio Ordine Territoriale;



Messina, 9 Settembre 2014

Il Regolamento per la Formazione Continua Professionale per Chimici è in vigore

è stato finalmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 agosto u.s. il [Regolamento per la Formazione Continua Professionale per Chimici](#).

A causa dello slittamento di un anno della pubblicazione, è stato posticipato di un anno il periodo transitorio che quindi è iniziato il giorno 1 agosto 2014 e terminerà il 31 dicembre 2017. Resta invece invariata la possibilità per tutti gli iscritti di vedersi riconoscere i crediti derivanti dalle attività di aggiornamento svolte nel periodo che va dal 18 settembre 2011 al 31 luglio 2014.

Rispetto alla versione originale del Regolamento che è stata divulgata lo scorso anno è stata solo eliminata, per volontà del Ministero, la possibilità dell'attribuzione del titolo di "esperto in" una certa disciplina specifica attraverso l'attività di formazione ed aggiornamento.

Nei prossimi giorni verrà divulgata la linea guida per l'autorizzazione dei soggetti che vogliono svolgere l'attività formativa per i chimici, per l'autorizzazione per eventi singoli, per l'autorizzazione alle attività di e-learning e il fac-simile per le autorizzazioni dei datori di lavoro pubblici e privati che svolgano direttamente attività di aggiornamento per il proprio personale dipendente..




Messina, 9 Settembre 2014



Ordine dei Chimici della Provincia di Messina



Codice Deontologico e Codice Etico



Evento Formativo - Messina, 9 Settembre 2014



Ordine dei Chimici della Provincia di Messina

Codice Deontologico e Codice Etico



ChimiciMessina » LA PROFESSIONE

www.chimicimessina.it/?page_id=36



Ordine dei Chimici della Provincia di Messina

[HOME](#)[CONSIGLIO](#)[CONTATTI](#)[ALBO](#)[LA PROFESSIONE](#)[INFORMAZIONI](#)[NORMATIVA](#)[CONVENZIONI](#)[CONTRIBUTI](#)

La professione

Vista l'importanza e l'ampio spettro d'azione del Chimico è necessaria e importante la presenza del Consiglio di Professione. Per tutte le figure professionali, come i Chimici, che svolgono attività libera o occupano posizioni di responsabilità, è necessaria l'iscrizione all'Albo Professionale.

Per i Chimici dipendenti pubblici o di aziende non sono obbligatorie l'iscrizione in tali Albi, visto che svolgono attività inerenti la Professione, riteniamo che sarebbe opportuna l'iscrizione.

[Codice Deontologico](#)[Codice Etico](#)[Tariffario](#)[Formazione continua per i chimici: Regolamento](#)[Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine](#)[DECRETO 8 febbraio 2013](#)[n.34](#)

Società moderna, la

svolge attività libera o

è obbligatoria

l'iscrizione all'Albo


 Cerca

Ultime News

> Formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGIndE) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Processo civile telematico

> Società Tra Professionisti e Società Multidisciplinare

> XVI CONGRESSO NAZIONALE DEI




BON
TON

... del Chimico

Parlare di comportamento può sembrare banale ma spesso ci si ritrova nella condizione di S. Agostino quando gli si chiedeva cosa fosse il tempo:

Che cos'è dunque il tempo?

*Se nessuno me lo chiede, lo so;
se volessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so.*



Le Confessioni, libro XI






Così ogni volta che si affronta l'argomento

Codice Deontologico e Codice Etico

in modo sistematico ed approfondito, ci si accorge che anche NOI chimici non sempre abbiamo le idee chiare sul
MODO DI FARE I CHIMICI



CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO

(Approvato dal CNC nella seduta del 31 maggio - 1 giugno 2013
Adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina nella seduta del 20 dicembre 2013)



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

(ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e del DPR 62/2013)



Messina, 9 Settembre 2014



La **CHIMICA** è una scienza,
una entità astratta che
acquista consistenza e si realizza soltanto
attraverso chi “**FA**” la chimica cioè
I’UOMO CHIMICO
con questi è un tutt’uno inscindibile,
CHIMICA-CHIMICO
che studia e indirizza le applicazioni
e ne determina gli effetti



Il Chimico
è strettamente legato alla
importanza economica e sociale
della chimica, deve averne sufficiente
coscienza e determinazione
perché
ne assume inevitabilmente tutte le
conseguenze e responsabilità



COSA PUO' FARE IL CHIMICO

R.d.L. 24 gennaio 1924 n. 103

(G.U. 14 febbraio 1924, n.38)

Art . 1 – Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costitute in **Ordini** o **Collegi**, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra aver conseguito una laurea o diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuola media.



IL VERO MESTIERE DEL CHIMICO: NON SOLO RICERCA




pochi sono consapevoli di quanto
la chimica sia una

SCIENZA INDISPENSABILE

agricoltura, alimenti, tessili, carta, metallurgia,
ceramica, plastica elettronica, salute pubblica,
ambiente

sono solo alcuni dei settori direttamente dipendenti dalla
chimica e dalla tecnologia chimica

AMBITO DI ATTIVITA'





SICUREZZA

Sicurezza ed igiene del lavoro

(D. Lgs 81/08, ex legge 626, e s.m.i.)

IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI



QUALITA'

Messina, 9 Settembre 2014



**RICERCA SVILUPPO E ASSISTENZA
TECNICO/SCIENTIFICA
PER LE AZIENDE DI PRODUZIONE**



**ENTI PUBBLICI
AMBIENTE
RIFIUTI**

Messina, 9 Settembre 2014



SANITA'



FARMACI



**BENI CULTURALI ED
ARCHITETTONICI**

Messina, 9 Settembre 2014



COSMETICI



FILIERA AGRO ALIMENTARE

Messina, 9 Settembre 2014



ORDINI TERRITORIALI E CONSIGLI NAZIONALI

L'Ordine dei Chimici è un Ente di diritto pubblico non economico, istituito con leggi dello Stato
(R.D. 24 GENNAIO 1924 N. 103)

che regolamenta determinate professioni intellettuali
la cui funzione è ritenuta di pubblica utilità.

- I quarantuno Ordini Territoriali dei Chimici sono costituiti a livello Provinciale, Interprovinciale, Regionale ed Interregionale.
- L'iscrizione si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista





R.D. del 1° marzo 1928, n. 842
D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382

L'Ordine professionale

- reprime l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione;
- cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione;
- vigila sugli abusi e le manchevolezze nell'esercizio della professione;




- da parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- procede alla tenuta e aggiornamento dell'Albo;
- stabilisce il contributo dovuto dagli iscritti per le spese di funzionamento;
- propone all'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- da i pareri richiesti dalla Pubblica Amministrazione.



L'Ordine vigila sul comportamento etico dei propri iscritti dei quali controlla il rispetto del

codice deontologico professionale

e può comminare sanzioni disciplinari agli iscritti inadempienti





L'iscrizione all'Albo ha dunque una
funzione di duplice tutela

materiale e morale della libera attività
intellettuale del professionista iscritto

del committente e della collettività

Le prestazioni professionali degli iscritti sono
vincolate all'obbligo morale di perseguire
l'interesse del committente, ma non in contrasto
con l' INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ.



Codici etici

Negli ultimi anni si è affermata, a livello internazionale, una nuova concezione di "ruolo d'impresa":

la tradizionale dottrina, secondo cui il professionista sarebbe responsabile esclusivamente nei confronti del committente, è stata sostituita dalla teoria secondo cui egli ha il dovere di instaurare un rapporto di tipo fiduciario. Secondo questa prospettiva, il "fondamento morale" risiede nella sua capacità di promuovere il benessere della società attraverso la soddisfazione degli interessi del professionista e del committente.





Codici etici

Il successo di questa teoria dipende dalla creazione, all'interno dell'ordine, di nuove forme di governo e di reporting capaci di rendere ufficiale l'etica al loro interno. Il modo migliore per ottenere ciò, consiste nella adozione di codici etici di autoregolazione.





Codici etici

Il codice etico rappresenta un “contratto” tra l’impresa e i suoi stakeholders con la funzione di legittimare l’autonomia dell’impresa ai diversi soggetti, rendendo pubblicamente nota la consapevolezza dei suoi obblighi e lo sviluppo delle politiche aziendali coerenti.





Codici etici

Un'azienda mantiene un comportamento etico non solo quando questo risulta essere del tutto conforme alla legge, ma quando fa propri dei valori sociali, quando instaura un corretto rapporto con l'ambiente inteso in senso molto ampio, quando adotta politiche di lavoro rispettose dell'individuo, insomma quando svolge un ruolo positivo verso il contesto sociale ed economico in cui è inserita.



Per rendere il codice etico efficace occorre che:


- le norme di comportamento siano comunicate a tutti perché possa instaurarsi un'intima coesione di ciascuno allo spirito che le ispira;
- si debba progettare un "meccanismo organizzativo" apposito che definisca compiti e responsabilità di gestione del codice di comportamento, gestione del personale, selezione, formazione e valutazione;



L'etica professionale

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO

(Approvato dal CNC nella seduta del 31 maggio - 1 giugno 2013
Adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina nella seduta del 20 dicembre 2013)



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

(ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e del DPR 62/2013)



Messina, 9 Settembre 2014



- art. 1** - Ambito di applicazione
- art. 2** - Principi generali
- art. 3** - Rapporti
- art. 4** - Rapporti con i collaboratori dipendenti
- art. 5** - Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell'Ordine
- art. 6** - L'assunzione dell'incarico professionale
- art. 7** - Lo svolgimento dell'incarico professionale
- art. 8** - Autonomia professionale e obblighi etici
- art. 9** - Segretezza della prestazione professionale
- art. 10** - Certificazione della prestazione professionale
- art. 11** - Il Chimico dipendente pubblico
- art. 12** - Società tra Professionisti
- art. 13** - Provvedimenti disciplinari e sanzionatori
- art. 14** - Clausole sostanziali

APPENDICE I

Istruzioni per la certificazione

APPENDICE II

Disciplina del Sigillo Professionale



Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Codice Deontologico disciplina la professione di Chimico, esso ha valore di riferimento per l'esercizio della disciplina che la legge affida all'Ordine professionale, nel rispetto delle norme di legge.
2. Ai sensi del presente Codice la dizione Chimico comprende sia il Chimico (laurea magistrale) che il Chimico Iunior (laurea triennale).



art. 2

Principi generali

1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione.
2. Il Chimico, nell'esercizio della professione agisce con senso di responsabilità, applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e nell'ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
3. Il Chimico è autonomo e indipendente nell'esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. Al fine di garantire la qualità della prestazione e conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale continuo, è fatto obbligo al Chimico, di seguire corsi di aggiornamento, acquisendo i relativi crediti formativi professionali (CFP e/o in ECM).
4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività professionale.
5. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse.
6. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell'incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo, la responsabilità.
7. Il Chimico nello svolgimento della propria attività utilizza i mezzi disponibili ed idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell'incarico secondo scienza e coscienza.
8. Nell'esercizio della professione Il Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale "Chimico" o "Chimico Iunior", eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico "dottore" o "professore" e/o le relative abbreviazioni.



1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il Chimico s'impegna lealmente a svolgere l'incarico, certificando inoltre la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l'esito della prestazione.
2. Il Chimico che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall'appartenenza a tale ufficio.
3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione il Chimico:
 - a. si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale. Il professionista che sia in rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, non deve utilizzare o valutare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale..
4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, il Chimico:
 - a. si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
 - b. non fa apparire come proprie le prestazioni di altri;
 - c. qualora debba esprimere pareri professionali sull'opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all'opera.
5. Nei rapporti con i colleghi il Chimico:
 - a. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e - ove richiesto - non nega consigli di natura professionale per quanto possibile;
 - b. informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza ove il fatto non costituisca reato, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
 - c. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
 - d. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
 - e. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso gli Ordini territorialmente competenti;

Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell'Ordine

1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell'esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale, e dal Consiglio dell'Ordine Territoriale ove è iscritto e riconosce nell'Ordine l'organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l'attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
2. Il Chimico si rapporta con l'Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.
3. Il Chimico presta all'Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a esso demandate dalla legge.
4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza.
5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell'Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a pubblica divulgazione.
6. Il Chimico segnala al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
7. Il Chimico informa il Consiglio dell'Ordine Territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l'attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell'Ordine Territoriale, adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempire ai compiti e alle funzioni loro assegnati dal consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.
9. E' un obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell'Ordine Territoriale a cui è iscritto.
10. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche i relativi recapiti professionali.



**Codice
Etico**

< 5 %





art. 6 - L'assunzione dell'incarico professionale

art. 7 - Lo svolgimento dell'incarico professionale

art. 8 - Autonomia professionale e obblighi etici

art. 9 - Segretezza della prestazione professionale

art. 10 - Certificazione della prestazione professionale

APPENDICE I



Art. 11

Il chimico dipendente pubblico

1. Il chimico nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell'ente di appartenenza, ed in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare.

ALBO SEZ. SPECIALE

STP

Art. 12

Società tra Professionisti

1. Il seguente codice norma la responsabilità del professionista che agisce in veste di socio di una Società tra professionisti.
Il Socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine al quale è iscritto, la Società professionale risponde disciplinamente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulta iscritta per la violazione del Codice specifico riguardante le Società tra Professionisti.
2. Se la violazione deontologica commessa dal Socio professionista è conseguente a direttive impartite dalla Società la responsabilità disciplinare del Socio concorre con quella della Società stessa.
3. Per quanto attiene gli aspetti deontologici relativi alla Società tra professionisti iscritti nella sezione speciale dell'Albo dei Chimici si rimanda al Codice specifico.



Art. 13

Provvedimenti disciplinari e sanzionatori

1. Per quanto attiene agli aspetti disciplinari e sanzionatori, ci si rifa ai contenuti del decreto di riforma degli ordinamenti ed in particolare al regolamento e agli articoli specifici.

Art. 14

Clausole sostanziali

1. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico, sono tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
2. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico riconoscono che per le contravvenzioni alle presenti norme si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.
3. Con l'iscrizione all'Albo, il Chimico accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
4. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura, o un numero sufficiente di candidature per il consiglio di disciplina, il consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio ed è fatto obbligo per l'iscritto di rendersi disponibile nel caso in cui gli venga richiesto.
5. Il codice deontologico professionale ha natura regolamentare disciplinare, deve essere rispettato da ogni professionista o società o associazione iscritta al relativo albo ed ogni sua violazione costituisce illecito disciplinare.
6. L'Ordine ha inoltre il mandato di svolgere attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione del Chimico.

APPENDICE I

Istruzioni per la certificazione

1. Indipendentemente da altri diversi obblighi di natura fiscale o contrattuale, derivanti da norme imposte o accordi volontariamente accettati la chiara e completa formulazione nella certificazione richiede di:
 - a) **riportare nome e indirizzo completo del committente;**
 - b) **indicare le motivazioni per la scelta delle procedure seguite** (ad esempio le metodiche seguite di campionamento e di analisi);
 - c) utilizzando espressioni tecnicamente esatte e comprensibili, ove possibile, anche ai non esperti della materia, **riportare con esattezza le condizioni e le modalità di misurazione e prelievo campioni**, nonché ogni altra indicazione ritenuta utile alla comprensione (ad esempio data, ora, nominativo/i delle persone intervenute e loro qualifica anche in rapporto al committente, descrizione dettagliata del luogo e della origine da cui sono ricavati i campioni, descrizione dei campioni ottenuti, loro numero, peso, volume, involucro, sigilli e contrassegni, conservazione per l'invio alle successive operazioni analitiche);
 - d) **riportare i metodi di studio, di esecuzione e di analisi seguiti**, i dati ottenuti con l'intervallo di precisione degli stessi, le tarature e prove di confronto effettuate, riferite a metodiche ufficiali;

APPENDICE I

Istruzioni per la certificazione

- e) riportare le **conclusioni ed il giudizio tecnico circostanziato** facendo esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste.
- f) nel caso di esami e analisi sui materiali campionati, **indicare il tempo di conservazione del campione** di controllo richiesto dal cliente o da disposizioni specifiche o da scelte del Chimico.
- g) **riportare la firma leggibile del Chimico con l'impronta a olio del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine di appartenenza.**

2. Il Chimico, nel caso che sia dipendente da ente o struttura pubblica o privata ed operi nell'ambito del rapporto di dipendenza, **indica ugualmente il proprio nome e cognome e qualifica nella organizzazione in cui è inserito.**

L'apposizione dell'impronta del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine sul documento redatto su carta intestata dell'ente o struttura di appartenenza non deve ingenerare equivoci riguardo la natura della prestazione e del documento sottoscritto, se con valore nel rapporto diretto interno con l'ente o ditta di appartenenza oppure con valore in rapporti verso l'esterno.

APPENDICE I

Istruzioni per la certificazione

3. I documenti originali e copie, le relazioni, perizie, progetti e studi di qualsiasi natura e rilasciati a qualunque scopo, sottoscritti ufficialmente e contrassegnati con il sigillo professionale, **vengono sempre conservati per almeno cinque anni** dal Chimico che ha effettuato e sottoscritto la prestazione.
4. I **campioni di materiali o sostanze vengono conservati** dal Chimico che ha sottoscritto la certificazione **per tutto il tempo necessario ed indicato nel certificato finale.**

APPENDICE II


Disciplina del Sigillo Professionale



L'etica professionale

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO

(Approvato dal CNC nella seduta del 31 maggio - 1 giugno 2013.
Adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina nella seduta del 20 dicembre 2013)




CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

(ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e del DPR 62/2013)



Il nostro Codice Etico e di Comportamento approvato il 30/01/2014
recepisce il codice deontologico della professione predisposto a livello
nazionale dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il Regolamento tiene conto dunque del *Codice Deontologico del Chimico*.



Messina, 9 Settembre 2014




L'etica professionale



*Codice Etico e
di Comportamento*

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, sancisce l'entrata in vigore del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti e degli amministratori della pubblica amministrazione.

Il Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina, per adeguarsi a tale normativa, ha adottato il Codice Etico e di Comportamento.



Messina, 9 Settembre 2014



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

Parte I – DEFINIZIONI, FONTI E DESTINATARI

- art. 1 – Oggetto e definizione del Codice Etico e di Comportamento**
- art. 2 – Sistema delle fonti del Codice**
- art. 3 – Soggetti destinatari**

Parte II – ETICA E COMPORTAMENTO

- art. 4 - Principi di etica e del comportamento**

Parte III – OBBLIGHI E DOVERI

TITOLO 1 – PRESCRIZIONI MINIME

- art. 5 – Regole del Codice generale di cui al DPR 62/2013**
- art. 6 – Regali, compensi e altre utilità**
- art. 7 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**
- art. 8 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**
- art. 9 – Obbligo di astensione, conflitto di interessi e deroga amministrativa**
- art. 10 – Prevenzione della corruzione**
- art. 11 – Trasparenza e tracciabilità**
- art. 12 – Comportamento nei rapporti privati**
- art. 13 – Incarichi di collaborazione**
- art. 14 – Inconferibilità e incompatibilità**

segue...



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

... OBBLIGHI E DOVERI

TITOLO 2 – CURE COMPORTAMENTALI PARTICOLARI

art. 15 – Coerenza comportamentale individuale e collettiva

art. 16 – Comportamento prestazionale in servizio e uso dei beni in dotazione

art. 17 – Comportamento individuale in servizio – Decoro e compostezza

TITOLO 3 – CURE E PROCEDURE PARTICOLARI

art. 18 – Rapporti con il pubblico

art. 19 – Assunzione di responsabilità

Parte VI – CONTROLLI E SANZIONI

art. 20 – Violazione del Codice generale e del Codice

art. 21 – Decadenza e risoluzione dei contratti e delle collaborazioni

Parte VII – AGGIORNAMENTO DEL CODICE, STATISTICA E PUBBLICITÀ

art. 22 – Revisione del Codice

art. 23 – Pubblicità del Codice



Codice Etico e di Comportamento



**ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014**

Parte I – DEFINIZIONI, FONTI E DESTINATARI

art. 1 – Oggetto e definizione del Codice Etico e di Comportamento

art. 2 – Sistema delle fonti del Codice

art. 3 – Soggetti destinatari

ARTICOLO 3

SOGGETTI DESTINATARI

1. Sono destinatari diretti del CODICE GENERALE e del presente CODICE tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina nonché i componenti del Consiglio dello stesso Ente.

a) Fermo il sistema delle fonti e la vasta platea dei soggetti che coinvolge, sono altresì destinatari del CODICE GENERALE e del presente CODICE e tenuti alla loro osservanza, con le relative graduazioni, estensibilità e compatibilità, i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, ancorché esterni all'Ente, tra cui: tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

b) i componenti di ciascun organismo formato presso l'Ente, qualunque ne sia la fonte costitutiva;

c) i soggetti esterni incaricati di funzioni, servizi e consegne, in nome e/o per conto del Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina;

d) i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente;

e) i soggetti destinatari del Piano di prevenzione della Corruzione del Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina.

2. Ai soggetti destinatari del CODICE, interni ed esterni, dovrà essere dato avviso della sua adozione e vigenza, con contestuale consegna o trasmissione al proprio indirizzo e-mail: all'atto della presa del servizio o del conferimento dell'incarico, agli interessati dovrà esserne consegnata copia.

3. Ai soggetti destinatari del CODICE dovrà essere dato avviso, all'atto della cessazione del rapporto di consulenza e/o di servizio presso il Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina, dei divieti soggettivi e temporali intorno l'assunzione di altra attività lavorativa o professionale.



Codice Etico e di Comportamento



**ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014**

ARTICOLO 4

PRINCIPI DI ETICA E DEL COMPORTAMENTO

1. In Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Messina si riconosce nel dovere irrinunciabile di svolgere i propri compiti nel rispetto della legge e del bene comune, perseguiendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il Consiglio Nazionale dei Chimici riconosce nella trasparenza, nella pubblicità e nella diffusione delle informazioni, una primaria e fondamentale funzione di garanzia pubblica a tutela della legalità in tutte le sue espressioni, della correttezza sostanziale dell'azione amministrativa, dell'etica istituzionale che informa il comportamento e le pubbliche scelte.
3. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti, svolgendo i compiti e orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, nel fondamentale rispetto dell'imparzialità, della correttezza nei confronti degli utenti finali del servizio, i cittadini. La gestione delle risorse ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
4. Nei rapporti con i terzi, le componenti dell'Ente, nel ruolo e nell'attività di servizio, interagiscono e agiscono nel rispetto dell'interlocutore e in spirito di effettiva collaborazione, senza ostilità, atteggiamenti molesti o aggressivi, parimenti assicurando collaborazione, nonché piena ed effettiva parità di trattamento rifuggendo da ogni sorta di discriminazione ed imparzialità di azione.
5. Ciascuno dei soggetti destinatari del CODICE deve svolgere la propria funzione con dedizione e professionalità, ricercando di ottenere il massimo dalle proprie capacità, nell'interesse del servizio pubblico.



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

Parte III – OBBLIGHI E DOVERI

TITOLO 1 – PRESCRIZIONI MINIME

art. 5 – Regole del Codice generale di cui al DPR 62/2013



art. 6 – Regali, compensi e altre utilità

1. I componenti del Consiglio dell'Ente non possono sollecitare, accettare, offrire, scambiare regali o altre utilità, direttamente o per interposta persona, per sé o per altri, con altro personale dell'Ente, salvi i regali o altre utilità, effettuati occasionalmente, nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e/o per eventi socialmente riconosciuti, il cui valore non superi poche decine di euro, sempreché nei limiti del DPR 62/2013. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice lo scambio di doni di qualsiasi valore tra parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente.

I Responsabili dell'organizzazione, a qualsiasi livello, vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

Parte III – OBBLIGHI E DOVERI

TITOLO 1 – PRESCRIZIONI MINIME

art. 7 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Nel rispetto della disciplina vigente sul diritto di associazione, e sulla libertà di adesione a partiti politici o a sindacati, i soggetti destinatari del CODICE non costringono altri destinatari ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando vantaggi di carriera.



art. 8 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Le informazioni e le dinamiche scaturenti dagli obblighi previsti dall'art. 6 del DPR 62/2013 devono essere tracciate.

art. 9 – Obbligo di astensione, conflitto di interessi e deroga amministrativa

1...

2...

3. La segnalazione dell'obbligo di astensione, recante le relative ragioni, deve essere comunicata e avviata tempestivamente al Consiglio Direttivo dell'Ente che provvede a convocare apposita riunione del Consiglio per decidere in merito.



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

Parte III – OBBLIGHI E DOVERI

TITOLO 1 – PRESCRIZIONI MINIME

art. 10 – Prevenzione della corruzione

1...

2...

3...

**4. La violazione degli obblighi del PIANO, verrà valutata dal Consiglio di
Disciplina.**

art. 11 – Trasparenza e tracciabilità

art. 12 – Comportamento nei rapporti privati

1. Ciascuno dei soggetti destinatari del CODICE è richiesto assumere, fuori dal servizio, comportamenti consoni, con cura della propria condotta, evitando lo sfruttamento del ruolo al fine di ottenerne vantaggio o utilità non spettanti, nonché rifuggendo da atteggiamenti che possono nuocere all'immagine dell'Ente.

2. Ciascuno dei soggetti destinatari del CODICE evita, per ragioni personali proprie o connesse al servizio di avvalersi della collaborazione, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, da parte di soggetti esterni che con l'Ente intrattengono, o possono intrattenere, rapporti prestazionali, comunque intesi, o che siano titolari di interessi, ancorché potenziali, in relazione a procedimenti amministrativi, di qualunque tipo e natura.



Parte III – OBBLIGHI E DOVERI

TITOLO 1 – PRESCRIZIONI MINIME

art. 13 – Incarichi di collaborazione

1. I Consiglieri destinatari del CODICE, non accettano, né richiedono per sé o per altri, incarichi di collaborazione, comunque intesi, onerosi e/o gratuiti, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti il Consiglio. Rimane in ogni caso vigente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività che abbiano come una contropartita di natura economica.

2. Fuori dai casi precedenti, o quando le circostanze oggettive e soggettive siano di dubbia interpretazione in relazione a quanto sopra disciplinato, l'interessato ne specifica i contenuti nella richiesta di autorizzazione avanzata all'Ente.

3. Chiunque sia destinatario di conferimenti di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, fermi gli obblighi di preventiva autorizzazione, è tenuto a fornire all'Ente, tempestivamente e dettagliatamente, le informazioni previste dalla legge, indipendentemente da chi sia il conferente e dal fatto che l'incarico sia retribuito o gratuito, anche allo scopo di consentire la trasmissione dei dati di base e di pagamento agli Uffici centrali di controllo, nei tempi fissati dal legislatore: la comunicazione deve essere inoltrata alla valutazione del Consiglio Direttivo.



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

Parte III – OBBLIGHI E DOVERI

TITOLO 1 – PRESCRIZIONI MINIME

art. 14 – Inconferibilità e incompatibilità

1. E' regolata dalla legge la materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi attribuibili dall'Ente e/o da terzi, a proprio personale e/o a terzi esterni.

2. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgv. 39/2013, i soggetti interessati hanno l'obbligo di rendere le dichiarazioni al momento del conferimento dell'incarico e periodicamente, ogni anno: al fine di coordinarne la raccolta, si fissa l'adempimento periodico nel mese di dicembre di ciascun anno, ancorché nel corso dello stesso sia intervenuta la prima dichiarazione.

3. Devono formare oggetto di segnalazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine, da parte di chiunque vi abbia notizia, l'esistenza o l'insorgere, anche solo potenziale, delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgv. 39/2013.



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

Parte III – OBBLIGHI E DOVERI

TITOLO 2 – CURE COMPORTAMENTALI PARTICOLARI

art. 15 – Coerenza comportamentale individuale e collettiva

art. 16 – Comportamento prestazionale in servizio e uso dei beni in dotazione

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il Consigliere, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere, su terzi, il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il Consigliere utilizza e custodisce con cura il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio, servendosi dei beni e dei servizi a disposizione per lo svolgimento dei compiti istituzionali, senza sperpero e con giudizio.

art. 17 – Comportamento individuale in servizio – Decoro e compostezza



1. Il Consigliere cura, in maniera socialmente appropriata per la pubblica istituzione, il decoro e la compostezza dell'abbigliamento e del comportamento,
2. Nei rapporti interpersonali di servizio, ci si attende reciproca lealtà, collaborazione, correttezza e rispetto: ne deriva l'osservanza di un contegno garbato e civile, nonché l'evitare espressioni e scelte comportamentali inutilmente offensive, tensive, conflittuali, discriminatorie.
3. Il Consigliere informa il Consiglio Direttivo dei propri rapporti con gli organi di stampa.



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

TITOLO 3 – CURE E PROCEDURE PARTICOLARI

art. 18 – Rapporti con il pubblico



1. Nell'ambito dei servizi che richiedono particolare tutela di trattazione, con contestuale ricevimento dell'utenza interessata, il Consigliere deve curare che gli incontri avvengano, per orari e luogo, in condizioni adeguatamente riservate e ospitali, e non esposte ad interruzioni;
2. Le comunicazioni rese agli utenti, relativamente alle prestazioni erogabili ovvero ai tempi e alle modalità di esecuzione, devono essere complete, chiare ed esaustive e corrispondere alle effettive capacità professionali e organizzative della struttura, in modo da non indurre in errore
1. Nella corrispondenza e in tutte le altre comunicazioni si adotterà un linguaggio chiaro e comprensibile, con contenuti esaurienti e accuratamente completi. Per la trasmissione dei riscontri dovrà farsi uso dello stesso mezzo usato per la richiesta, ove possibile.

art. 19 – Assunzione di responsabilità



1. Tutti i destinatari del CODICE e delle sue fonti sono tenuti all'osservanza delle relative disposizioni, in relazione al proprio ruolo e alle proprie consegne, ancorché non espressamente riportate nella normazione interna ma solo nella fonte legislativa.



Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

CONTROLLI E SANZIONI

art. 20 – Violazioni del Codice Generale e del Codice

1. I principi e i contenuti del presente CODICE costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi comportamentali che si attendono da tutti i suoi destinatari: la violazione dei doveri contenuti nel presente CODICE, e nelle relative fonti, costituisce motivo di responsabilità disciplinare, in aggiunta ai casi in cui dà luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

art. 21 – Decadenza e risoluzione dei contratti e delle collaborazioni

1. Per ciascun soggetto in rapporto con l'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, ancorché esterno allo stesso, comunque non rientrante nei casi precedenti, la violazione del CODICE per la parte estensivamente compatibile, costituisce causa di interruzione del rapporto prestazionale, per decadenza o risoluzione.





Codice Etico e di Comportamento



ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. LGV. 165/2001 e
del DPR 62/2013

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Chimici della
Provincia di Messina nella seduta del 30 gennaio 2014

AGGIORNAMENTO DEL CODICE, STATISTICA E PUBBLICITA'

art. 22 – Revisione del Codice

1. Il CODICE verrà aggiornato, secondo la tempistica fissata dal legislatore tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità per l'allineamento a nuove diverse disposizioni, per accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Consiglio al fine di migliorare il contenuto e l'efficace attuazione.

art. 23 – Pubblicità del Codice

1. Il CODICE è reso pubblico e consultabile nelle forme di legge, sul sito istituzionale dell'Ente.






Ordine dei Chimici della Provincia di Messina



L'Etica Professionale e i Codici



Evento Formativo - Messina, 9 Settembre 2014



Ordine dei Chimici della Provincia di Messina



ChimiciMessina » CONTATTI



www.chimicimessina.it/?page_id=12



Ordine dei Chimici della Provincia di Messina



[HOME](#) [CONSIGLIO](#) [CONTATTI](#) [ALBO](#) [LA PROFESSIONE](#) [INFORMAZIONI](#) [NORMATIVA](#) [CONVENZIONI](#) [CONTRIBUTI](#)

Contatti

*La sede dell'Ordine è aperta nei giorni di martedì e venerdì
dalle ore 17:00 alle ore 19:00*

Ordine dei Chimici della Provincia di Messina – CF: 800 146 208 37

Via Università, 16 – 98122 Messina

Telefono e fax : 090 713308

e-mail: ordine.messina@chimici.org

Posta Elettronica Certificata (PEC) : ordine.messina@pec.chimici.org

sito web: <http://www.chimicimessina.it>

Ultime News

> Formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Processo civile telematico

> Società Tra Professionisti e Società Multidisciplinare

> XVI CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI – PROGRAMMA

Evento Formativo - Messina, 9 Settembre 2014